

Indennità una tantum per altre categorie di lavoratori - Art. 32, D.L. n. 50/2022
Importo erogato a domanda: 200 Euro

Tipologia	Ulteriori requisiti	Accredito una tantum	Limite di reddito	Altre indicazioni
Lavoratori domestici (Comma 8)	Titolarità di uno o più rapporti di lavoro di tipo domestico al 18.05.2022*	Luglio 2022	-	L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
CO.CO.CO. (Comma 11)	Titolarità di contratti attivi e iscrizione alla Gestione separata al 18.05.2022	Successivamente all'invio delle denunce di cui all'art. 44, co. 9, D.L. n. 269/2003, da parte dei datori di lavoro, se previsto dalla normativa di riferimento	Reddito derivante da tali rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021	1) No titolarità di: - pensione diretta a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria; - pensione o assegno sociale; - pensione o assegno di invalidità civile, cecità o sordomutismo - trattamenti di accompagnamento alla pensione 2) No iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie 3) L'una tantum non concorre alla formazione del reddito

Lavoratori stagionali (Comma 13)	1) Titolarità di contratti di lavoro a tempo determinato e/o intermittente 2) Svolgimento di tali attività per almeno 50 giornate nel 2021	Successivamente all'invio delle denunce di cui all'art. 44, co. 9, D.L. n. 269/2003, da parte dei datori di lavoro, se previsto dalla normativa di riferimento	Reddito derivante da tali rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021	L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
Lavoratori dello spettacolo (Comma 14)	Titolarità di almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021	Successivamente all'invio delle denunce di cui all'art. 44, co. 9, D.L. n. 269/2003, da parte dei datori di lavoro, se previsto dalla normativa di riferimento	Reddito derivante da tali rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021	L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
Lavoratori autonomi privi di Partita IVA (Comma 15)	1) Titolarità, nel 2021, di uno o più contratti autonomi occasionali, ex art. 2222 c.c. 2) Da tali contratti deve risultare, per il 2021, almeno un contributo mensile accreditato 3) Iscrizione alla Gestione separata al 18.05.2022	Successivamente all'invio delle denunce di cui all'art. 44, co. 9, D.L. n. 269/2003, da parte dei datori di lavoro, se previsto dalla normativa di riferimento	-	1) No iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie 2) L'una tantum non concorre alla formazione del reddito

Incaricati vendite a domicilio (Comma 16)	1) Titolarità di partita IVA attiva 2) Iscrizione alla Gestione separata al 18.05.2022	Successivamente all'invio delle denunce di cui all'art. 44, co. 9, D.L. n. 269/2003, da parte dei datori di lavoro, se previsto dalla normativa di riferimento	Reddito derivante da tali attività superiore a 5.000 euro nel 2021	L'una tantum non concorre alla formazione del reddito
--	---	--	--	---

Le indennità non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

*Data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022

20 maggio 2022

A cura di Area Normativa EPASA-ITACO

Pag. 3 di 3